

005486

telefono, non parliamo per telefono...”; così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre Verrecchia ad assecondare richieste di assunzioni di personale presso la Asl, per ragioni politico - clientelari. In Larino e Termoli, 1 luglio 2004

DI GIANDOMENICO REMO – POLICELLA ESTERINO

46) Reato p. e p. dagli artt. 110, 317 cp perché, abusando della qualità e dei poteri di Di Giandomenico, Sindaco di Termoli, costringevano (per giunta minacciando di far trasferire altrove l’insediamento, tramite il Presidente della Regione) imprenditori “del Nord”, in corso di identificazione, a pagare una tangente tra il 20% e il 30% per essere autorizzati all’insediamento, in territorio di Termoli, di un inceneritore. In Termoli, luglio/agosto 2004.

- Esaminata la richiesta, depositata in data 3 febbraio 2006 dal P.M., nel procedimento in epigrafe indicato, volta al conseguimento della emisione della misura cautelare in carcere nei confronti di DI GIANDOMENICO Remo, nato a Carunchio il 2/11/1944 e residente in Termoli, onoravole appartenente alla Camera dei Deputati del Parlamento italiano;
- Ritenuto che la richiesta di applicazione della misura cautelare, con riferimento al menzionato indagato, deve essere accolta, sussistendo tutti i necessari presupposti di legge ed in particolare:

I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Il dispiegarsi di una complessa attività investigativa, svolta nell’ambito del procedimento penale in riferimento, e condotta principalmente attraverso l’esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha permesso di accertare la effettiva sussistenza, in ambiti coincidenti con importanti uffici pubblici, dislocati sul territorio della città di Termoli, di ben radicati intrecci tra pubblici ufficiali, operanti all’interno della struttura sanitaria più insistente, e spregiudicati



005487

imprenditori, univocamente volti alla locupletazione, in spregio alle norme e finalizzati alla indebita percezione di denaro pubblico; le indagini svolte approfondivano le dinamiche che sottendevano la fitta trama di contatti avuti da quello che si manifestava, sempre più obiettivamente, come un ben organizzato sodalizio criminale, dedito alla commissione di una indeterminata serie di condotte illecite, con predilezione per i reati contro la pubblica amministrazione, corruzione e turbativa d'asta in particolare.

Soprattutto l'esito di alcune conversazioni intercettate, riguardanti la condotta avuta da alcuni rappresentanti di materiale sanitario, nei confronti di medici dell'ospedale di Termoli (dott. ssa De Palma, dott. Regnoli, dott. Occhionero ecc) hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza relativi a condotte associative, assunte dagli stessi venditori, e finalizzate alla corruzione di pubblici ufficiali. E proprio andando ad approfondire le investigazioni su alcuni agenti di commercio delle ditte Formedical/Meditec, attraverso l'attivazione di ulteriori attività tecniche, è stato possibile riscontrare pienamente quanto sin dall'inizio ipotizzato dai Carabinieri della Compagnia di Termoli, che iniziavano pazientemente a mettere insieme i vari tasselli dell'inquietante mosaico, permettendo di meglio accertare l'esistenza di un'organizzazione a delinquere, ben radicata sul territorio costiero molisano, finalizzata alla commissione di reati contro la P.A.

Il sodalizio criminale in argomento, attraverso due società operanti nel settore sanitario formalmente distinte, ma di fatto riconducibili agli stessi personaggi, riusciva ad aggiudicarsi la fornitura non solo di costose apparecchiature elettromedicali, ma anche di materiale sanitario di consumo, ricorrendo alla corruzione sistematica di pubblici ufficiali (alti dirigenti, primari e capi sala), riuscendo anche, in alcuni casi, a coinvolgere alcuni P.U. nella struttura criminale stessa.

In relazione ai tempi ed ai luoghi di commissione dei reati contestati, prima di analizzare i gravi indizi di colpevolezza crudamente emergenti dal tenore delle



005488

conversazioni captate, ed in ordine ai rapporti, a volte chiari a volte deducibili, a volte soltanto intuibili, tra l'associazione ed i singoli reati-fine, o tra gli stessi reati-fine, posti in essere dai numerosi membri dell'associazione, si evidenzia l'oggettiva impossibilità, nel caso in esame, di circostanziare il reato (o meglio l'inizio delle condotte permanenti o continue) in un tempo esattamente definito o in uno o più luoghi precisi.

Va infatti precisato che il luogo di fondazione o costituzione dell'associazione a delinquere è destinato a restare impreciso; numerosi sono infatti gli incisi ed i riferimenti, nell'attività di intercettazione, a precedenti attività illecite, diverse da quelle in corso al momento delle indagini. In particolare il 17 luglio veniva registrata una conversazione tra Maurizio Galasso ed Antonello Salice in cui emergeva che tutti gli agenti e i dirigenti delle società Formedical/Meditec, un anno prima, avevano concordato di far fare le delibere sui prodotti per cui era già esistente una delibera (aggiudicati in gara) e non su quelli nuovi e poi, invece, avrebbero consegnato, in accordo con i chirurghi, il materiale che effettivamente occorreva. Lo stesso 17 luglio si apprendeva inoltre che il dottor Ferrozzi, al pari di altri medici, richiedeva materiale per cui era già esistente una vecchia delibera, per poi farselo sostituire con altro che effettivamente utilizzava.

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|---|------------|--|
| 2006 | 21,3 | 17.7.0 | X | 3475989048 | <i>Continua conversazione precedente. Maurizio dice ad Antonello che lunedì risolvono e che la prossima volta si devono far richiedere il materiale che serve. Antonello afferma che lui ed Enzo gli hanno detto di far fare le delibere su quello che era già stato deliberato e poi gli date in cambio quello che ... (serve) affermando che l'accordo era in questi termini. Dice</i> |
| RIT 18/0 4 Gala s | 1 | 4 | | | |



005489

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ancora che se poi le cose cambiano e gli ricorda che un anno fa decisero di far fare le delibere sulle cose già deliberate e non su quelle nuove. Maurizio conferma e dice che infine non cambia niente e Antonello dice che è un accordo che però si fa con il chirurgo e quindi quello gli ha detto che le Clins non le usa e per questo vuole le forbici che invece le usa. Antonello dice ancora che non capisce, perché non si possa fare il cambio, quando invece a Ferrozzi e a tutti gli altri è stato fatto. Pertanto quello si è lamentato e ha detto che questo si verifica poiché sono loro a decidere quale articolo devono usare e questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, perché questo tra l'altro è un po' trascurato e invita Maurizio a dire ad Enzo che qualche telefonata deve farla. Maurizio dice che le cose cambieranno e che quello non lo fa neanche con Cornacchia. <u>Antonello dice che lo sa, ma deve farlo perché sono amicizie che lui sa porre davanti e gli ha promesso delle cose, gliel'ha quantomeno fatto capire e quindi non può eclissarsi da un</u></p> |
|--|--|--|--|--|--|




003490

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p><u>momento all'altro. Antonello afferma</u> <u>che non sono cose che ha trattato lui</u> <u>direttamente, ma si sono incontrati</u> <u>loro e solo loro sanno cosa si sono</u> <u>detti, motivo per cui lui non può</u> <u>metterci becco. Antonello ribadisce</u> <u>che Enzo deve tenere i contatti con</u> <u>questa gente, non per lui, ma per</u> <u>l'azienda, come anche con Nigri e</u> <u>quelle altre due o tre persone, mentre a</u> <u>tutti gli altri ci pensano loro. Non</u> <u>pretende che chiami Bruno o</u> <u>Lodispoto, ma almeno quei due o tre</u> <u>con cui è entrato in contatto lui, li deve</u> <u>chiamare, altrimenti sono trattati</u> <u>come coloro i quali non mantengono</u> <u>le promesse. Basterebbe che perdesse</u> <u>qualche minuto per contattare</u> <u>telefonicamente Nigri, Cornacchia e</u> <u>De Marzo e lo invita ad insistere nei</u> <u>confronti di Enzo. Si salutano.</u></p> |
|--|--|--|--|--|

Queste conversazioni evidenziano come l'operare dell'associazione pare essere consolidato da anni, anche in considerazione del fatto che il *modus operandi* appare collaudatissimo, emergendo, inoltre, una divisione dei ruoli su cui di seguito ci si soffermerà.

Ciò, evidentemente, impedisce di riuscire a focalizzare un luogo ed un tempo preciso nel quale collocare il *pactum sceleris* tra gli associati o, quanto meno, i fondatori dell'associazione.



ccmzr

E ciò senza peraltro considerare come appaia assai probabile che – conformemente a ciò che avviene spesso nei fenomeni associativi, in specie quelli non mafiosi – i ruoli ad oggi chiari e la stessa presenza dell'associazione delinquenziale, siano venuti a delinearsi attraverso il ripetuto consumarsi, da parte di più persone in concorso tra loro, nel tempo sempre più affiatate, di numerosi reati contro la pubblica amministrazione; di tal che possa dirsi che l'associazione abbia avuto una genesi non circostanziata, né in un solo luogo, né in un solo momento preciso.

In buona sostanza può ritenersi che, nel momento in cui si venivano a creare tutti quegli elementi oggettivi e soggettivi che consentono ad oggi di individuare l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., la stessa già si trovasse ramificata in più luoghi del territorio dello Stato, con una pronunciata tendenza ad ampliarsi o quanto meno a spostare i luoghi del suo operare, in relazione alla convenienza del momento.

Il carattere semovente di questa associazione derivava anche dalla natura dei reati – fine posti in essere (corruzione, truffe, abusi d'ufficio ecc.) e l'ambiente in cui venivano commessi (strutture sanitarie pubbliche), implicanti la necessità, per le persone fisiche attuatrici degli illeciti, di poter coinvolgere nelle trame criminose quanti più pubblici ufficiali possibile, al fine di incrementare esponenzialmente il giro d'affari del sodalizio.

Caratteristica, questa della mobilità delle sedi operative, che evidentemente si accentuava laddove venivano svolte gare d'appalto particolarmente importanti e redditizie.

Sempre in ordine alla prolungata vita, nel passato, dell'associazione, ed alla sua ramificazione, esplicantesi anche nella zona di attività diversa per ogni associato, si evidenzia come, ad ogni membro dell'organizzazione, veniva assegnata una zona ben determinata.

Ad esempio, mentre Antonello Salice si occupava principalmente della provincia di Bari (Asl Bari 1 e Bari 2 in particolare), Ettore Folcando operava principalmente nella provincia di Foggia ed in Molise, inoltre - come pure è stato

005492

contestato laddove si è riusciti, con criterio assai prudenziale, ad individuare con chiarezza i singoli esecutori di alcuni dei reati scopo (vedasi ad esempio le attività di abboccamento ed istigative svolte da Vincenzo Nuzziello nei confronti di Pennelli Orazio e da Marcello Schiavone e nei confronti di Antonio Occhionero - deve ritenersi che, mediante i singoli reati - scopo, l'associazione a delinquere, che è reato permanente, viva e continui essa medesima a consumarsi: le condotte corruttive sono, anzi, le medesime modalità attraverso le quali si esplicano i ruoli degli associati nella organizzazione; sono gli atti attraverso i quali gli associati danno il loro apporto al bene comune. È per tale evidente motivo che si è ritenuto sussistente, tra l'associazione ed i reati-fine, il concorso formale di cui all'art. 81 c.p.: associazione che, quindi, non si estrinseca meramente nella sua permanente organizzazione con finalità illecite, ma nella costante e quotidiana attività delinquenziale degli associati. I consumatori dei reati-scopo, attraverso le loro condotte delittuose, non solo ledono i beni giuridici tutelati dalle fattispecie che prevedono i reati contro la pubblica amministrazione, ma ledono contemporaneamente il bene giuridico identificato nell'ordine pubblico, che è quello primariamente tutelato dalla fattispecie astratta di cui all'art. 416 c.p.

Ciò appare ancor più evidente se si considera che l'esistenza dell'organizzazione in sé non è idonea a produrre proventi, ma gli stessi si producono attraverso i reati -fine, che costituiscono il vivere ed il permanere dell'associazione; così, ad esempio, gli alti introiti provenienti dall'aggiudicazione delle forniture non solo di materiale sanitario, ma anche di costosissime apparecchiature elettromedicali, sono da considerarsi acquisibili solo dalla perpetrazione dei reati fine dell'associazione: ne consegue che il pubblico ufficiale che partecipi consapevolmente al vincolo associativo (senza partecipare direttamente alla gara di fornitura, ma intervenendo su chi vi partecipa ed informando costantemente i vertici del sodalizio sull'evolversi della situazione) può rispondere di associazione a delinquere e di turbativa d'asta in concorso, divenendo la turbativa d'asta stessa uno dei reati fine dell'associazione.

005493

I pubblici ufficiali che venivano costantemente a contatto con l'organizzazione, rivelando notizie per questa essenziali, dando un apporto continuativo alla realizzazione del programma delittuoso, da considerarsi membri dell'associazione, devono poi essere distinti da quelli che, invece, vengono in contatto con il sodalizio in maniera estemporanea ed occasionale, solo quando cioè devono essere svolte alcune gare ed effettuate alcune forniture.

Si evidenzia, infine, come l'ultima condotta antigiuridica posta in essere dal sodalizio accertata sia quella relativa alla vicenda dell'allestimento del reparto di lungodegenza dell'ospedale di Larino, segno evidente che l'asse della intera struttura criminale tendeva sempre più a spostarsi sul territorio molisano, in cui stava innestando venefiche ramificazioni.

In relazione alla condotta di cui all'art. 416 c.p. va osservato come, secondo una ricorrente formula giurisprudenziale, l'associazione a delinquere si configura in primo luogo come un accordo a carattere generale e continuativo, volto all'attuazione di un programma delinquenziale destinato a permanere anche dopo l'eventuale consumazione di ciascun delitto programmato (*ex pluribus* Cass. 95/201907; Cass. 5.12.1994 in Cass. Pen. 96 p. 77; Cass. 19.10.1982 in R: Pen. 84, 857). E' proprio in tale vincolo associativo, dotato di permanenza o almeno stabilità, oltre che nel numero minimo di tre associati e nell'indeterminatezza del programma criminoso, che vengono indicati i requisiti atti a caratterizzare l'associazione a delinquere ed a differenziarla dal mero concorso di persone nel reato, avente invece natura occasionale e destinato ad esaurirsi con il compimento di uno o più reati determinati (Cass. 97/208901; Cass. 12.12.1995 in Cass. Pen. 97 p. 400; Cass. 14.06.1995 ivi 97, 398; Cass. 31.5.1995 ivi 96, 3638). Nel caso di specie tutte o quasi le conversazioni intercettate lasciano comprendere, con cristallina evidenza, come i membri dell'associazione vivano la loro partecipazione ad essa come la condivisione di un ideale distorto, teso unicamente alla percezione di facili profitti, la cui concretizzazione si attesta con modalità imprenditoriali tipiche di un'azienda nel cui interno, chi esegue, desidera gettare le basi per una futura e più articolata

005494

locupletazione, in tal modo convincendo i capi ed i promotori di poter aumentare il giro di affari su quel determinato territorio, interferendo sul mercato degli appalti con metodologie spicce, ma appaganti per le potenzialità di lucro che le sono insite.



Solo a titolo esemplificativo possono richiamarsi le numerose conversazioni tra Ettore Folcando e Maurizio Galasso in occasione della fornitura dell'ecografo tridimensionale all'ospedale di Termoli. La trattativa veniva condotta in prima persona da Ettore Folcando, sebbene responsabile del settore fosse invece Stefano Fortugno (che conseguentemente avrebbe percepito la provvigione), in quanto lo stesso aveva instaurato un rapporto interpersonale esclusivo con il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Timoteo dott.ssa Patrizia DE PALMA, palesando in tal modo il Folcando un non comune *affectio societatis*, che lo fa erigere a personaggio chiave della inchiesta.

Sempre dall'attività di intercettazione emerge come l'associazione sia protesa indeterminatamente nel futuro.

Infatti è lo stesso Antonello Salice ad augurarsi che Vincenzo Nuzziello (capo, organizzatore e promotore del sodalizio) mantenga i contatti con i personaggi da lui reclutati in altri contesti territoriali quali Nigri, Cornacchia, De Marzo, (*Enzo deve tenere i contatti con questa gente, non per lui, ma per l'azienda, come anche con Nigri e quelle altre due o tre persone, mentre a tutti gli altri ci pensano loro.* Conv. nr. 2006 RIT 18/04 Galas.) arrivando addirittura a lamentare il comportamento del capo del sodalizio che, con atteggiamenti a rischio, stava mettendo a repentaglio la capacità futura dell'organizzazione di poter operare.

Anche questa circostanza, ancora una volta, è particolarmente indicativa sulla propensione al crimine dei vertici e sull'incessante attività dell'associazione che ha bisogno, nell'indeterminato futuro e nell'indeterminata miriade di reati da consumarsi nell'avvenire, di muoversi non solo attraverso uomini fidati, ma anche e soprattutto efficienti e lungimiranti.

E' stato inoltre più volte affermato che, per avere una associazione a delinquere, non è necessaria una vera organizzazione formale, con gerarchie interne



005495

— che pure nel nostro caso si ritengono esistenti — e distribuzioni di cariche; non è necessaria una distribuzione di compiti tra gli associati (Cass. 27.1.1993 in Giust. Pen. 94.II, 167; Cass. 25.5.1983 in R. Pen 84, 405) bastando l'emersione dell'*affection societatis scelerum*, e cioè di un vincolo associativo non circoscritto a singoli delitti, ma esteso ad un generico programma criminoso (Cass. 27.2.1993 Rep. Foro It. 93,2198 n. 14; Cass. 26.06.1988, Olivieri, Giust. Pen, 89 298 n. 14; Cass. 1.7.1988 ivi 89, II, 535; Cass. 27.11.1985 in Cass. Pen. 87, 886).

Nel nostro caso, come si rileverà dalla esposizione delle risultanze investigative, emerge tanto una distribuzione di ruoli tra gli associati, quanto una chiara gerarchia interna tra di loro.

Diverse sono le opzioni giurisprudenziali in ordine alla necessità del requisito di una “organizzazione”, non mancando al riguardo le pronunce che giungono persino a negare la necessità di tale elemento.

Al riguardo l'interpretazione preferibile pare essere quella che ritiene sufficiente un “minimo di organizzazione”, avente carattere di autonomia rispetto ai delitti programmati (Cass. 95/202192; Cass. 24.3.1986 in Giust. Pen. 92, 1727) e comunque “anche rudimentale” (Cass. 24.1.1991, in Cass. Pen. 92 p. 1797), non necessariamente specifica e complessa (Cass. 16.11.1984 in Giust. pen 85, II, 616, 654).

Nel caso di specie, così come rappresentato nel capo d'imputazione, e certamente provato nel corso delle indagini, l'organizzazione di uomini e beni è massiccia.

Appare inoltre condivisibile quanto recentemente espresso dalla Suprema Corte nel momento in cui ha ritenuto che il Giudice di merito ben possa fondare la sussistenza dell'associazione a delinquere, anche desumendola dalla presa d'atto relativa alla verificazione di più reati fine.

In tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto “costitutivo” del sodalizio, la prova dell'esistenza di una struttura con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, per *facta concludentia*, tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il



005495


contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto incensurabile la valutazione del Giudice di merito che aveva desunto l'esistenza di un'associazione dedita al contrabbando da vari elementi sintomatici, emergenti dai singoli episodi criminosi, quali la capillare organizzazione operativa, il numero delle persone coinvolte, la sintonia operativa tra gli agenti, i mezzi adoperati e il numero delle basi logistiche Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 1999, n. 12530).

Nel caso in esame, dall'attività di intercettazione svolta in un arco di tempo sufficientemente lungo, si è pervenuti alla certezza della consumazione e della programmazione di numerosi reati - fine.

Senza dubbio, nel caso di specie, in tutti gli associati sussiste quell'*affectio societatis scelerum* necessaria per la presenza dell'associazione a delinquere: ciò si evince non solo dai progetti e dalle preoccupazioni per l'interesse "comune" dei vertici dell'organizzazione, cui già si è accennato, ma anche dalla volontà dei semplici partecipanti di restare sempre coinvolti nelle molteplici e redditizie attività del sodalizio, volontà che si estrinseca nel mettere sempre a disposizione se stessi per l'organizzazione ed, anzi, nel restare comunque sempre disponibili, anche quando l'organizzazione non ha provvisoriamente bisogno dei singoli associati.

RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA ED INDAGINI SVOLTE

Come già ampiamente illustrato in premessa, nel territorio molisano l'attività d'indagine svolta nei confronti dell'organizzazione criminale si coagulava, per lo più, sulle davvero allarmanti e sintomatiche condotte disvelanti un aggrovigliato intreccio tra affari e politica, che conducevano ai coniugi Di Giandomenico-Di Palma ed i conseguenti ruoli da questi svolti all'interno del sodalizio in argomento, che andava ad arricchirsi di nuovi e sempre più spregiudicati adepti, che hanno determinato un davvero proficuo approfondimento investigativo sul primario di



005497

ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, attraverso l’attivazione di mirate attività di intercettazione telefonica ed ambientale, attività che non poteva dispiegarsi con altrettanta efficacia nei confronti dell’on. Remo DI GIANDOMENICO, la cui posizione di parlamentare non consentiva alcuna interferenza da parte dei Carabinieri operanti.

Gli esiti dell’attività tecnica svolta hanno fatto emergere, con solare evidenza, abnormi situazioni di gestione illecita e disinvolta di numerose strutture sanitarie pubbliche.

L’organizzazione, attraverso l’esercizio d’impresa svolta attraverso le società Formedical - Meditec, formalmente distinte, ma di fatto riconducibili alle stesse persone, riusciva ad aggiudicarsi illecitamente cospicue forniture sanitarie.

Nel caso in esame colpiva come i venditori delle ditte hanno avuto sempre un ruolo attivo e propositivo, mai soccombente nei confronti dei pubblici ufficiali coinvolti, anche in relazione ad alcuni primari nel nosocomio termolese (Dott.ssa De Palma, Dott. Rignoli ed Occhionero).

Compito, infatti, degli agenti era quello di contattare preventivamente primari, dirigenti amministrativi, infermieri, capo sala di enti sanitari ed, attraverso la promessa di varie utilità (pagamento di viaggi per congressi, cene, computer portatili, telefoni cellulari, biglietti per il GP di F1, biglietti per concerti ecc), ottenere da questi il compimento di atti contrari ai propri doveri e finalizzati ad avvantaggiare l’organizzazione. Questi consistevano nell’inoltrare alla propria amministrazione una richiesta d’acquisto di prodotti o apparecchiature, redigendo la relazione (il capitolato) con le caratteristiche del prodotto o apparecchio distribuito dalla “società” (ciò in caso di ricorso ad un pubblico incanto), oppure nell’inoltrare richiesta di fornitura di prodotti di cui la “società” aveva l’esclusiva, non escludendo il ricorso alla dichiarazione d’infungibilità.

Proprio l’analisi temporale delle singole condotte dei pubblici ufficiali, posti sotto costante osservazione, hanno fatto emergere, nei confronti degli stessi, i necessari riscontri per ritenere che il loro rapporto con l’organizzazione non fosse

005498

saltuario e limitato a singoli “affari”, ma, al contrario, contraddistinto dal requisito della stabilità, continuità ed indeterminatezza, un rapporto che si appalesava consolidato e che, pertanto, andava ben oltre la commissione di singoli delitti.

Il 14 aprile 2004 veniva registrata una conversazione tra Maurizio Galasso, dipendente della società Meditec srl di Foggia, ed Ettore Folcando, agente della ditta For Medical sas di Foggia, dalla quale emergeva che l’agente era riuscito a far bandire la gara per l’acquisto di due ecografi al nosocomio termolese, che sarebbero stati forniti dall’agente Stefano Fortugno, dipendente della Meditec srl. In tale contesto emergeva chiaramente che l’agente Ettore Folcando si era adoperato non per interesse personale, in quanto non avrebbe percepito per l’operazione alcuna provvigione, ma consapevolmente nell’interesse dell’azienda, rivelando così un legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti in relazione allo svolgimento del programma criminoso, per il quale il vincolo associativo si era instaurato.

| | | | | | |
|------|------|---------|---|------------|---|
| 1183 | 11.3 | 14.4.04 | X | 3489011701 | <i>*** Aggiunge che per l’ecografo si dovrà fare la stessa traiola della colonna. Maurizio chiede in che cosa consiste ed Ettore, con tono titubante, gli risponde “a relazione”. Maurizio conferma di aver capito e chiede quanti ecografi sono. Ettore risponde che crede siano due, uno per Termoli ed uno dovrebbe andare a Larino. Maurizio chiede se sono 400 milioni che becca “Fortugno” (o nomesoprannome simile). Ettore gli risponde che crede proprio che sia così ed aggiunge che l’azienda è l’azienda.</i> |
|------|------|---------|---|------------|---|



A handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the Italian Chamber of Deputies, is placed next to the official seal.

005499

Si salutano.

Altra conversazione significativa veniva registrata il 17 luglio tra Maurizio Galasso e Antonello Salice, in cui emergeva, come già accennato in premessa, che tutti gli agenti ed i dirigenti delle società in argomento *un anno prima* avevano concordato di far fare le delibere di conferimento sui prodotti per cui era già esistente una determinazione amministrativa (e non su quelle nuove) e poi invece avrebbero consegnato, in accordo con i chirurghi, il materiale che effettivamente occorreva (in tal modo si riusciva ad evitare che venissero banditi nuovi incanti per l'acquisto di prodotti nuovi o, comunque, per i quali non era stato già deliberato). Nella stessa circostanza Antonello invitava Maurizio a sollecitare Enzo Nuzziello (l'ideatore e costitutore della "società"), affinché tenesse i contatti con quei dottori *per il bene dell'azienda*, anche perché quelle erano *amicizie* che solo lui poteva mantenere, avendo loro promesso dei benefici o, quantomeno, avendo fatto loro comprendere che ogni eventuale loro desiderio sarebbe stato appagato. Antonello affermava che non erano cose che aveva trattato lui direttamente, ma si erano incontrati loro e solo loro sapevano cosa si erano detti, motivo per cui lui non poteva interferire. Si auspicava pertanto che Enzo mantenesse i contatti almeno con quei due o tre personaggi da lui contattati, *altrimenti sarebbero passati per coloro i quali non mantenevano le promesse*; Antonello affermava, infine, che agli altri, invece, ci avrebbero pensato loro.

Si espongono qui le **risultanze investigative** allo stato **acquisite** ed i fatti meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Di alcuni accadimenti e di alcuni comportamenti, apparentemente "a margine" della complessiva vicenda oggetto dell'indagine o colti nelle fasi preparatorie dell'esecuzione del disegno criminoso, si darà conto soprattutto per segnalare il concreto pericolo che fatti della stessa indole di quelli che si esporranno siano ulteriormente e impunemente compiuti e che, soprattutto, essi siano oggetto di

005500

operazioni di **inquinamento probatorio** (come si vedrà, già amplissimamente praticate dagli indagati).


Lo scenario nel quale i fatti che hanno dato inizio alla presente indagine si sono verificati è quello della Asl 4 Basso Molise ed, al suo interno, dell'ospedale di Termoli (con correlati riflessi su quello di Larino); più specificatamente, quello del reparto di ostetricia e ginecologia, diretto avventurosamente dal medico **Patrizia De Palma** - figlia del precedente primario e moglie del Sindaco di Termoli, Remo DI GIANDOMENICO, condannata con sentenza passata in giudicato per fatti disonorevoli soprattutto per un medico (alterazione di stato in concorso, per cui veniva comminata la sanzione di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque) e, ciò nonostante, non solo imposta per volere politico a dirigere il reparto, ma difesa a spada tratta dai vertici della Asl e dalla stessa Regione Molise, nell'ambito della lunga ed estenuante controversia giudiziaria innescata dalla reazione di chi era stato arbitrariamente estromesso dal suo diritto alla copertura di quel posto.

Le prime indagini facevano subito comprendere, con tutta la sua evidenza, che la dott.ssa **De Palma** era riuscita, in pochi anni, a costruire attorno a sé un articolato centro di potere, esercitato mediante efficaci commistioni di affari e di becera strumentalizzazione della funzione pubblica esplicata, ambiguumamente dislocato tra l'ospedale ed il Municipio del centro adriatico, capace infine di condizionare finanche settori nevralgici dell'amministrazione regionale.

I fatti intorno ai quali si è dipanata la trama associativa, pazientemente tessuta da **De Palma** intorno ad uffici sanitari ed amministrativi della città di Termoli, verranno in questa ordinanza evocati traendo spunto dalla esposizione delle risultanze investigative provenienti dai Carabinieri della Compagnia di Termoli che, diligentemente, hanno coltivato una paziente indagine, i cui sbalorditivi risultati non apparivano neppure ai loro occhi preventivabili, e con le trascrizioni di una messe impressionante di conversazioni telefoniche ed ambientali, legittimamente intercettate; in aggiunta i militari fornivano, in seno alle articolate notizie di reato, di

005507

volta in volta predisposte, una assai sintomatica sequela di testimonianze e di documenti, in alcuni casi apparsa addirittura sovrabbondante per le finalità proprie di una ordinanza di custodia cautelare, che tuttavia offre un quadro indiziario di colpevolezza, in ordine ai delitti ipotizzati in rubrica, che si coagula ben al di là della gravità indiziaria richiesta dalla legge.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. De Mattei".